

NUOVE SINERGIE. CLINICA E FORMAZIONE

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata: "NUOVE SINERGIE. CLINICA E FORMAZIONE" con sede nel Comune di Milano. L'indirizzo dell'attuale sede dell'Associazione è fissato in via F. Lomonaco n.3.
La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale può decidere di nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre regioni.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è laica e apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività sociali di clinica terapeutica, formazione e ricerca.
L'Associazione ha lo scopo istituzionale di promuovere lo studio della psicoanalisi di gruppo nell'ambito gruppale, individuale e istituzionale, a beneficio delle persone di ogni genere ed età, ciò ai fini della promozione del benessere psicofisico di ogni individuo, anche attraverso la realizzazione di interventi di utilità sociale, legale, di formazione e di clinica. L'Associazione si ispira infatti alla Psicoanalisi in generale, dal pensiero di S. Freud ai suoi più significativi proseguitori, come F. Ferentzi, M. Klein, D.W. Winnicott, ecc. ma in particolare a W.R. Bion e a tutta l'area psicoanalitica collegata sia per la terapia individuale che di gruppo, ma è anche aperta ai contributi provenienti da altri modelli teorici del pensiero terapeutico e formativo. L'Associazione ha quindi lo scopo istituzionale di promuovere lo studio della psicoanalisi di gruppo ai fini della ricerca scientifica e delle sue applicazioni in campo formativo e psicoterapeutico, nell'ambito gruppale, individuale e istituzionale, a beneficio delle persone di ogni genere ed età. Ciò ai fini della promozione del benessere psicofisico di ogni individuo, anche attraverso la realizzazione di interventi di utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a. gestire l'esercizio di centri specialistici per la realizzazione degli scopi sociali e dei fini previsti dalla legislazione per la consulenza e terapia all'individuo, alla famiglia ed alla coppia;
 - b. fornire una risposta interdisciplinare a chi affronta un momento delicato della vita personale, grazie alla presenza di operatori nel campo della psicoanalisi, della psicoterapia psicoanalitica e della legge;
 - c. realizzare tutte le attività (psicologiche, pedagogiche, psico-sociali, legali, educative e formative ecc.) finalizzate alla prevenzione ed alla cura della salute psicofisica personale.
3. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - Attività di cura psicoanalitica e psicoterapeutica
 - Attività culturali:
patrocinio, organizzazione e promozione di riunioni, conferenze, tavole rotonde, corsi, convegni, videoconferenze e simili aperti ai propri associati, a partecipanti di altre associazioni aventi finalità analoghe e facenti parte di organismi di professionisti, a personale di istituzioni pubbliche, statali e locali, nonché terzi in genere.
 - Attività di formazione:
organizzazione di corsi, convegni, seminari e simili di perfezionamento professionale anche con modalità e-learning.
 - Attività associativa:
organizzazione e patrocinio di incontri e manifestazioni fra soci;
 - Attività editoriale e informatica:
pubblicazione di atti di convegni e di seminari, studi, ricerche anche tramite la pubblicazione sul web, memorizzazione della documentazione su supporto magnetico.
 - Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili al raggiungimento degli scopi statutarie, tra cui senza esclusioni di altri,

l'assunzione di prestiti, mutui a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici e privati;

- Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- Partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- Svolgere attività commerciali in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza.

ART. 3 - (Durata)

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici che ne facciano espressa domanda compilando un apposito modulo predisposto dall'Associazione e che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 2 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. La qualifica di socio si perde per morte, per dimissioni, decadenza per morosità protratta oltre sei mesi dalla data di scadenza del versamento della quota annuale, ovvero per esclusione deliberata del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievoli per l'Associazione o incompatibili con le finalità dell'Ente
6. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della qualifica di socio.
7. L'Associazione terrà un registro dei soci e inoltre terrà un registro di quei Soci che si dichiarino disposti a prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dall'Associazione.

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno uguali diritti; è garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
 2. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. I soci versano una quota annua non inferiore all'ammontare stabilito dall'Assemblea.
1. I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre il versamento della quota associativa che è intrasmissibile e non è rivalutabile.
 2. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
 3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.
 4. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali salvo rimborso delle spese sostenute per finalità associative e documentate.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con la possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 - (Sostenitori)

1. Potranno divenire Sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che intendono collaborare con l'Associazione, offrendo ad essa un contributo in termini economici e/o di servizi a sostegno dei propri scopi istituzionali.
2. I sostenitori non sono soci dell'Associazione e non sono soggetti ai relativi diritti e doveri.
3. La qualifica di sostenitore viene assegnata dal Consiglio Direttivo per la durata ritenuta dal medesimo congrua al contributo offerto. In caso di mancato rinnovo dell'erogazione del contributo il sostenitore perde tale qualifica.

ART. 8 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
 - Vice-Presidente
 - Segretario
 - Comitato Tecnico Scientifico,
 - Collegio dei Revisori dei Conti
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 9 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e le sue deliberazioni validamente assunte a sensi di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
 2. Alle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci maggiorenni, in regola con la quota sociale.
 3. Ogni socio ha diritto di voto. Ogni socio potrà rappresentare, per delega scritta, un solo altro Socio.
 4. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
 5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
 6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
 7. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- Le delibere assembleari ed i rendiconti sono affissi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci e dei Sostenitori.

ART. 10 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
2. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un altro Consigliere.
Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

ART. 11 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

ART. 12 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di 5 componenti a un massimo di 9 componenti eletti dall'assemblea tra i propri membri.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva Assemblea dei Soci; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Articolo 14 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vicepresidente ed uno o più altri consiglieri delegati.
2. Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Presidente Onorario, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
3. Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto riservato all'Assemblea, con facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più dei propri componenti.
Compete al Consiglio Direttivo:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari con facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più dei propri componenti;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea in conformità al presente statuto;
 - curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
 - predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo - possibilmente prima della fine dell'anno precedente cui si riferisce - e il rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla fine dell'anno solare cui si riferisce;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - eleggere, il Presidente;
 - eleggere il Comitato Tecnico Scientifico e il Direttore Scientifico;
 - nominare fra i componenti del Consiglio Direttivo il Segretario e attribuire allo stesso poteri di ordinaria amministrazione di volta in volta decisi dal Consiglio.
 - accogliere o respingere le domande dei soci;
 - deliberare in merito all'esclusione dei soci;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - assumere il personale necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità e nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
4. Il Segretario del Consiglio decade alla scadenza del mandato del Presidente.
 5. Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano il Direttore Scientifico e quanti altri su invito di chi presiede.

ART. 15 - (Presidente)

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, esercita i poteri delegati dal Consiglio ed ha facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori determinandone le attribuzioni, provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.
2. Per il coordinamento delle attività scientifiche, il Presidente ha la facoltà di costituire appositi uffici di coordinamento delle attività scientifiche con la partecipazione del Vicepresidente, del Direttore Scientifico. Se nominato, il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento nel Consiglio; in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano.

ART. 16 - (Rappresentanza dell'Associazione)

1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e revocarli.
Nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio, il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per singoli atti e ad negotia.
2. La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vicepresidente che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o di suo impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente

ART. 17 - (Riunioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, per loro incarico, dal Segretario con mezzi idonei tali da garantire la prova di ricezione da parte del destinatario almeno 7 giorni prima dell'adunanza.
2. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza, anche per teleconferenza, di almeno un terzo dei consiglieri. In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.
3. Esso è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o, in difetto, dal Vicepresidente più anziano di nomina.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti, anche per teleconferenza; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
5. Il Consiglio Direttivo deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
Le adunanze plenarie del Consiglio sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
L'intervento alle riunioni del Consiglio di Direttivo può avvenire in teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo ai fini della sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 18 - Comitato Tecnico Scientifico, Direttore Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico Scientifico determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei membri, scelti tra esperti in materie psicologiche, psicoanalitiche, pedagogiche, psico-sociali, legali e formative proposti dal Presidente su indicazione del Direttore Scientifico e nomina il Direttore scientifico.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico che stabilisce la composizione dei membri che hanno la funzione di valutare i progetti.
I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni, sono rinnovabili e non percepiscono alcun compenso.
L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto dalla Direzione Scientifica e approvato dal Consiglio Direttivo.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di garantire un alto livello scientifico ed etico di tutte le attività cliniche e formative, nonché culturali, in seno all'Associazione.

Articolo 19 - Revisori dei Conti

1. L'assemblea può eleggere un Revisore dei Conti o un Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno il Presidente del Collegio o il Revisore Unico devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. La carica dei revisori dei conti è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea. I membri del Collegio sono eletti dall'Assemblea ordinaria che ne determina il Presidente con mandato di tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio; i membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.
2. I Revisori non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività dell'Associazione. I Revisori partecipano, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento o cessazione di un Revisore, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
3. Il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori redige per il Consiglio Direttivo e per l'Assemblea ordinaria una relazione annuale sul rendiconto consuntivo dell'esercizio.

Articolo 20 - Gratuità delle cariche

4. Ai membri di qualsiasi organo collegiale dell'Associazione non compete alcun compenso per la carica.

ART. 21 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di privati,
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
 - e. altre entrate compatibili con la normativa in materia.Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo dei mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 22 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 23 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 11.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____